

Circolare n.	11/123	4 Febbraio 2019
Oggetto:	Elemento variabile della retribuzione (CCNL – ANCE)	
Di particolare interesse per l'area:	TITOLARE	

**Alle Aziende Industriali nostre
associate del settore:
- Edilizia**

L o r o S e d i

Informiamo le aziende nostre associate che applicano il CCNL ANCE, che, in ottemperanza al disposto di cui al CCPL 6 luglio 2017, le parti sociali hanno provveduto ad effettuare la prescritta analisi, su base territoriale, dell'andamento del settore edile nel suo complesso a livello provinciale, agli effetti del riconoscimento, per l'anno 2018, dell'elemento variabile della retribuzione - EVR.

In particolare dalla verifica in argomento è emerso che, essendo stati raggiunti, poiché positivi, due dei cinque indicatori territoriali, all'uopo presi a riferimento, l'EVR, relativamente all'anno 2018, risulta dovuto - fatta salva la prevista verifica aziendale di cui oltre - nella misura del 40% del tetto massimo erogabile definito dalla contrattazione collettiva nazionale e pari al 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1 luglio 2014.

Ricordiamo che, determinata, come sopra, la percentuale di EVR erogabile a livello territoriale, ogni impresa, procederà, a sua volta, in sede aziendale alla verifica dei seguenti due indicatori: - ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli dipendenti impiegati l'indicatore aziendale è rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro) - volume d'affari IVA; detti indicatori dovranno essere raffrontati triennio su triennio (2016, 2017, 2018 su 2015, 2016, 2017).

A tal proposito si precisa che qualora i prescritti due indicatori aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'impresa provvederà ad erogare l'EVR nella misura piena stabilita a livello territoriale - tabella a) v. all.; qualora solo uno dei suddetti indicatori risulti pari o positivo, nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura ridotta definita a livello territoriale - tabella b) v. all.; qualora entrambi gli indicatori risultino negativi nulla è dovuto.

Per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'EVR o della non applicazione dell'EVR, come sopra specificate, l'impresa dovrà trasmettere, entro il 20 febbraio del corrente anno, ai soggetti in indirizzo, l'autodichiarazione altresì allegata alla presente.

L'EVR, ove dovuto, sarà corrisposto, in un'unica soluzione, con la busta paga del mese di febbraio 2019. Si ricorda, infine, che il mancato adempimento o l'adempimento oltre i termini degli

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale
(Dr. Maurizio Caprari)

Allegato n. 1
GB/mg